

Le carte dei processi Matteotti*

di

Giampiero Buonomo

Che cosa porta il Comitato delle opposizioni aventiniane, nella prima riunione romana dopo il ritrovamento della Quartarella, a votare anche un ordine del giorno sull'assassinio di don Minzoni¹, avvenuto un anno prima?

Giacomo Matteotti, nel suo *Un anno di dominazione fascista*², si era limitato - come suo solito, nella cronotassi degli eventi significativi della violenza diffusa nell'agosto 1923 - alle seguenti, secche parole: «Argenta, - Il parroco don Giovanni Minzoni, decorato con medaglia di argento, è assassinato da fascisti a colpi di randello, mentre rincasa».

È la stampa cattolica, subito dopo la scomparsa di Matteotti, a mettere in relazione per la prima volta i due delitti. A seguito di alcune segnalazioni della presenza dell'imputato Amerigo Dùmìni in vari punti della penisola, «L'Avvenire d'Italia» del 27 giugno 1924 e «L'Unità cattolica» del 2 luglio 1924 avanzano il sospetto che Dùmìni sia coinvolto anche nella morte di don Minzoni³. Il «Resto del Carlino» del 4 luglio 1924 dà notizia dell'appello della Federazione del clero (presentato tre giorni prima) affinché il procuratore del Re di Ferrara verifichi anche questo spunto di indagine sul delitto di Argenta: ciò a due mesi dalla sentenza della sezione d'accusa di Bologna che il 22 aprile aveva prosciolto i quattro squadristi arrestati per il delitto⁴.

Dalla stampa si apprende che Dùmìni, scarcerato da Trieste dopo il misterioso caso della compravendita di armi iugoslave, tra il 15 e il 31 agosto 1923, sotto pseudonimo di Gino Bianchi, è in vacanza a Bellaria con famiglia: per il rapporto dei carabinieri al procuratore del Re del 7

* Intervento presentato da Giampiero Buonomo, consigliere capo ufficio dell'Archivio storico del Senato della Repubblica, alla giornata di studi e approfondimenti a cura di Azienda speciale Palaexpo e Archivio Storico del Senato della Repubblica "Dagli omicidi don Minzoni e Matteotti alla dittatura fascista. La via italiana al totalitarismo", Roma, 12 giugno 2024.

¹ P. Gobetti, *Carteggio 1924*, a cura di E. Alessandrone Perona, Torino, Einaudi, 2023, p. 779: lettera 1100 Mario Lironcurti a Piero Gobetti, 28 agosto 1924.

² G. Matteotti, *Un anno di dominazione fascista.*, Roma, Tip. italiana, [1924].

³ A. Baravelli-P. Veronesi, *L'affaire don Minzoni: l'omicidio, le inchieste, i processi*, Milano, Franco Angeli, 2024, p. 131.

⁴ Assoluzione in formula piena per Caranti e non doversi procedere per insufficienza di prove per Maran, Bilancieri e Lanzoni.

settembre 1924, aveva ricevuto la visita di Albino Volpi e si era intrattenuto spesso con altri fascisti del luogo, tra cui un suo corrispondente epistolare⁵.

Il contorto scambio di corrispondenza tra le autorità giudiziarie ferrarese e romana è evidenziato dalla richiesta di una fotografia di Dùmìni, che Roma non è in grado di fornire, nonostante si tratti di un soggetto ristretto da oltre un mese nel carcere di Regina Coeli e che si traduce - per gli inquirenti di Ferrara - nella forzata necessità di ricorrere alle immagini pubblicate dalla stampa, inidonee a garantire un esaustivo riconoscimento da parte di alcuni dei testimoni. Tutto ciò parrebbe rientrare nella travagliata dinamica che, lungo tutto il mese di luglio, contrappone il procuratore generale Vincenzo Crisafulli ai tentativi dei magistrati inquirenti sui “delitti minori” di porsi in relazione con il magistrato Mauro Del Giudice: si ricordi che il giudice Occhiuto, dal Tribunale di Roma⁶, avvanzerà - sempre a luglio - a Del Giudice varie richieste⁷ che presuppongono lo scambio di informazioni tra i vari uffici giudicanti sulle “precedenti azioni di illegalismo e di violenza”, come le aveva definite Cesare Rossi⁸.

Sappiamo dalla *Cronistoria del processo Matteotti*, riedita da Teresa Maria Rauzino⁹, che Del Giudice aveva maturato l'ipotesi del reato associativo sin dalla fine del primo interrogatorio di Cesarino Rossi, il 23 giugno, ma che temeva che esso potesse emergere troppo presto, rovinando i suoi piani. E in effetti, ancor prima, Giuseppe Donati¹⁰, sulle pagine di «Il Popolo», aveva iniziato la campagna per richiedere l'imputazione di associazione per delinquere, alla quale Del Giudice guardava con fastidio, per il timore che essa comportasse l'espropriazione del giudice comune da parte del Senato, che aveva votato proprio a giugno la fiducia a Mussolini.

⁵ A. Baravelli-P. Veronesi, cit., p. 133.

⁶ *Verso l'associazione a delinquere*, in «La Voce Repubblicana», 7 agosto 1924, p. 4. Secondo la ricostruzione offerta dal giornale, la Procura del Re, dopo le indagini condotte dal sostituto Properzi sull'aggressione Mazzolani, culminate nel riconoscimento di Dùmìni come aggressore da parte dell'ex deputato repubblicano, aveva trasmesso gli atti all'ufficio di istruzione e il comm. Grossi aveva incaricato del prosieguo istruttorio «il giudice avv. Occhiuto, che si occupa pure dei processi Bergamini e Amendola (questi pure ha riconosciuto Volpi tra i suoi aggressori)», concludendo che «non vi è dubbio che alla rubrica del reato di assassinio possa aggiungersi quella di associazione a delinquere». L'articolo si conclude con la notizia che «ieri nel pomeriggio i giudici istruttori Tancredi e Del Giudice si recavano nuovamente a Regina Coeli, dove l'imputato Mazzuoli fu messo a confronto col teste prof. Giuseppe Meoni».

⁷ Tra cui Archivio di Stato di Roma, Corte d'assise presso la Corte d'appello di Roma, Procedimento penale contro Americo Dumini e altri - primo processo (di seguito ASR, Corte d'assise), vol. 4, doc. 9 “Richiesta degli atti di ricognizione riguardanti Albino Volpi necessari al procedimento per l'aggressione a Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923”, 1° agosto 1924, f. 54. Le carte dei processi Matteotti conservate dall'Archivio di Stato di Roma sono consultabili sul sito [Sistema informativo dell'Archivio di Stato di Roma](#).



⁸ ASR, Corte d'assise, vol. 51, doc. 3 “Verbale di interrogatorio dell'imputato Cesare Rossi e ordinanza di sospensione dal deposito del presente e dei successivi interrogatori dell'imputato ai sensi dell'art. 197 del codice di procedura penale”, 23 giugno 1924, f.16.

⁹ M.T. Rauzino, *Il magistrato che fece tremare il duce: Mauro Del Giudice. Memoria e cronistoria del processo Matteotti*, Rodi Garganico, [s.n.], 2022.

¹⁰ *I primi risultati dell'istruttoria*, in «Il Popolo», n. 146 del 21 giugno 1924, sotto l'epigrafe: «L'istruttoria conferma l'esistenza della Ce-ka».

Ecco perché la verbalizzazione - come notò lo stesso Salvemini - procedeva a salti, soprattutto quando virava verso l'individuazione, in uno o più soggetti guarentigati, dei capi dell'associazione a delinquere.


Quando i peggiori timori furono confermati dal deposito della denuncia di Donati contro il generale De Bono all'Alta corte di giustizia il 6 dicembre 1924¹¹, la Commissione permanente di istruzione del Senato si accinse all'esame delle accuse aprendo un'apposita linea di interrogatori per ciascuno dei delitti commessi nelle persone degli on. Mazzolani, Misuri, Buffoni, Amendola, Forni, Ciriani, Bergamini, Nitti, Matteotti e di don Giovanni Minzoni da Argenta.



Verbale di denuncia presentata dal giornalista Giuseppe Donati al presidente del Senato (prima e ultima pagina) ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 1, doc. 4

¹¹ Archivio storico del Senato della Repubblica, Senato del Regno, Ufficio Alta corte di giustizia e degli studi legislativi, Alta corte di giustizia, serie 2 "Fascicoli processuali", fasc. 257 "Emilio De Bono" (di seguito: ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257), vol. 1, doc. 4 "[Verbale di denuncia presentata dal giornalista Giuseppe Donati al presidente del Senato](#)". L'intero fascicolo processuale, corredato dalle immagini digitalizzate dei documenti, interamente trascritti, è consultabile sul sito dell'[Archivio storico del Senato della Repubblica](#).

Nella formale denuncia contro Emilio De Bono per gravi delitti, commessi dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni di direttore generale della Pubblica sicurezza e primo comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, Giuseppe Donati espone gli elementi d'accusa che dettaglierà meglio nella deposizione del 19 gennaio 1925¹². Cuore dell'accusa era la richiesta di testimonianza di don Nazzareno Orlandi, parroco di Pieve S. Giovanni (Siena), vice presidente della Federazione per le associazioni del clero, che era stato incaricato sin dal settembre 1923 di occuparsi dell'assassinio di don Minzoni.



Verbale della testimonianza del giornalista Giuseppe Donati, 19 gennaio 1925
ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 1, doc. 35

¹² ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 1, doc. 35 “[Verbale della testimonianza del giornalista Giuseppe Donati](#)”, p. 7: «Sulle circostanze dell'assassinio don Minzoni, devo aggiungere che la denuncia presentata al gen. De Bono, quale Direttore Generale della P.S. dalla Federazione delle Associazioni del Clero, ebbe, da parte dello stesso De Bono, un seguito nell'invio, a Ferrara e ad Argenta, dell'ispettore generale Molossi, ora questore a Trieste. L'inchiesta del Molossi confermò le denunce della Federazione del clero, ma anche di quest'atto non consta che il generale De Bono abbia dato corso alla giustizia. Più precisi particolari in rapporto ai fatti svenunciati possono riferire il tenente Borla dei RR. Carabinieri, ora alla Legione-Allievi di Torino e Monsignor Nazzareno Orlandi di Siena, presidente della Federazione del clero».


Il presidente della Commissione istruttoria, generale Vittorio Zupelli, acconsentì alla richiesta¹³.

Pochi giorni dopo, il 23 febbraio 1925, pervenne la testimonianza di don Nazzareno Orlandi, che riferì:

Nel settembre 1923 al Congresso tenuto a Genova dalla Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia, si discusse lungamente sul delitto di omicidio in persona dell'arciprete di Argenta Don Giovanni Minzoni, avvenuto ad Argenta e si deplorava unanimemente che la giustizia non avesse ancora proceduto energicamente contro gli assassini e favoreggiatori, tanto più che i nomi di questi erano a conoscenza di tutti. Trattavasi dell'omicidio di un degnissimo sacerdote, appartenente alla Federazione, decorato con medaglia d'argento, barbaramente assassinato e si invocava che la Federazione si interessasse della cosa ricorrendo alle autorità costituite. Come Vice Presidente della Federazione fui espressamente incaricato dal Congresso di occuparmi della cosa, ma richiesi che mi fossero forniti i dati necessari per agire. A tale scopo mi rivolsi al Presidente della sezione di Ravenna per ottenere un memoriale e mi fu trasmesso. In tale memoriale, sebbene non fossero nominativamente indicati gli assassini, si fornivano dati precisi per la loro identificazione e si davano informazioni precise su tutte le manovre adoperate per assicurare l'impunità agli autori. In possesso di tale memoriale, lo trasmisi per posta raccomandata a S.E. De Bono, Direttore Generale della P.S. a Roma, per i provvedimenti di sua competenza. Passato del tempo (circa un mese) e non avendo io ottenuta alcuna risposta, accompagnato dall'on. Adolfo Negretti, mi presentai al De Bono per domandare quali provvedimenti fossero stati presi in ordine alla denuncia contenuta nel memoriale. Il De Bono mi disse di aver ricevuto il memoriale e di averne riferito a S.E. il Presidente Mussolini, il quale era restato molto impressionato della gravità dei fatti denunciati, mi assicurò che sarebbero stati presi provvedimenti opportuni. Fui pago di tali assicurazioni ma in prosieguo mi dovetti convincere che nessun provvedimento era stato preso con l'intenzione di andare in fondo, perché furono sì arrestati due individui, ma furono pure presto rilasciati. Mi risultò che sul posto era stato inviato, munito del mio memoriale, un ispettore cav. Molossi, per le indagini, ma nulla di positivo erasi fatto ed io stesso, che avevo tutto denunciato, non fui interpellato per denunciare la fonte da cui pervenivano a me le informazioni: mi convinsi pertanto che si era menata polvere sugli occhi del pubblico, ma nulla si era fatto. Fui citato come testimone innanzi al tribunale di

¹³ Per un profilo del senatore Zupelli, si veda la [scheda biografica](#) nel Repertorio online "I Senatori d'Italia", pubblicato sul sito dell'Archivio storico del Senato della Repubblica (di seguito "Senatori d'Italia"). Per la richiesta avanzata da Zupelli di veda ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 3, ins. 12.1 "[Rogatoria della Commissione al presidente del Tribunale di Siena](#)", 21 febbraio 1925, p. 1: Zupelli chiese al Tribunale di Siena di interpellare don Orlandi per sapere «se è vero che l'on. De Bono direttamente investito dalla Federazione del clero e, in rappresentanza di questa, da esso mons. Orlandi, con un memoriale scritto delle circostanze sospette in cui si svolsero le indagini dei carabinieri e quelle della Questura in occasione dell'assassinio dell'arciprete di Argenta, don Giovanni Minzoni, e delle criminose pressioni esercitate dai fascisti locali contro tutti coloro che potevano favorire l'opera della giustizia, dopo aver mandato sul luogo un ufficiale di Firenze, il dott. Umberto Molossi, il quale ebbe piena conferma dei fatti, lasciò senza risposta il memoriale e non diede alcun seguito alla circostanziata e documentata denuncia».

Roma nella causa fra Italo Balbo e «Voce Repubblicana» ed all'udienza deponi in termini conformi¹⁴.



Verbale della testimonianza di don Nazzareno Orlandi, 23 febbraio 1925

ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 3, ins. 12.2.1

Il riferimento incrociato è a una vicenda processuale che aveva animato il mese di novembre precedente e che, in qualche modo, ambedue le parti avevano interesse - per motivi opposti - a fare entrare nel giudizio del Senato. Essa ruotava intorno alla figura dell'ex segretario della federazione del PNF di Ferrara, Tommaso Beltrani, che - a seguito di dissapori patiti nel partito - narrerà in un memoriale quelli che erano elementi di coinvolgimento nel delitto dei responsabili locali della Milizia, Augusto Maran e Raoul Forti¹⁵.

¹⁴ ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 3, ins. 12.2.1 "[Verbale della testimonianza di don Nazzareno Orlandi](#)", 23 febbraio 1925, p. 1.

¹⁵ *Il fascismo ferrarese nel memoriale Beltrani*, in «La Voce Repubblicana», 6 dicembre 1924, p. 1.



«La voce Repubblica», 6 dicembre 1924
ASSR, Fondo Aldo Oviglio, serie 6, fasc. 4



«Il Popolo», 6 dicembre 1924
ASSR, Fondo Aldo Oviglio, serie 6, fasc. 4



«Il Mondo», 6 dicembre 1924
ASSR, Fondo Aldo Oviglio, serie 6, fasc. 4

Ma, soprattutto, erano alcuni delicati passaggi della sua narrazione a riconnettere l'assassinio di don Minzoni al momento difficile in cui versava l'inchiesta Matteotti: essi diventavano archetipi di un *modus procedendi* fin troppo noto e visibile, in ordine al meccanismo di coperture dall'alto, diversivi e reticenze, con cui far deragliare le inchieste condotte coscienziosamente.

Presso a poco a febbraio [1924 a Roma, Italo Balbo] promosse uno scambio di vedute tra

i segretari federali di alcune provincie dell'Emilia per concretare una forma di opposizione alla inclusione nella lista nazionale di S.E. Oviglio, cui si faceva l'addebito di non aver saputo ottenere che i magistrati da lui dipendenti prosciogliessero certi fascisti detenuti e assoggettati ad istruttorie in corso. Il Balbo fece esplicitamente il nome di Maran¹⁶ [cioè l'inquisito per l'assassinio di don Minzoni].

Prosegue il memoriale dell'ex segretario del PNF ferrarese Beltrani:

Fu in seguito a questi accordi che io mossi obiezioni, davanti alla Pentarchia, alla inclusione nel listone di S.E. Oviglio, in quale, presente, ebbe a rispondermi che egli era ministro di grazia e giustizia e non poteva influire sui magistrati e che, del resto, ne aveva già liberati a migliaia con l'amnistia¹⁷.

In effetti il 28 marzo 1924, rintuzzato il tentativo di "punire" Oviglio, parte una lettera con cui Anacleto Magnani comunicava a Tommaso Beltrani l'imminente arrivo a Bologna da Roma del segretario particolare del guardasigilli, comm. Bagnoli,

e vedrà che le cose si sbrigliano e se nulla di grave, di positivo esiste a carico del vos. Maran, il Consiglio delibererà tosto per il non luogo a procedere e quindi l'immediata scarcerazione¹⁸.



«La Voce Repubblicana», 6 dicembre 1924, p. 4

ASSR, Fondo Aldo Oviglio, serie 6, fasc. 4

¹⁶ Ivi, p. 2.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ La Magistratura e il "caso Maran". L'epistolario del signor Magnani, in «La Voce Repubblicana», 6 dicembre 1924, p. 4.

Il 26 agosto 1924 tutto ciò era stato raccontato su «Il Popolo» e «La Voce Repubblicana» che - proprio mentre Italo Balbo stava per sostituire De Bono alla guida della Milizia - ne segnalava, abilmente, i precedenti di inefficacia nella ricerca degli autori di crimini: nella conseguente querela da parte di Balbo, la convenuta «La Voce Repubblicana» vincerà in tribunale a Roma, dopo che il 26 novembre 1924, è prodotto in udienza dall'onorevole Conti un documento di pugno del Generalissimo. Egli chiedeva al prefetto di Ferrara, a meno di dieci giorni dal delitto, di far capire al procuratore del Re che «per eventuali bastonature» - ci si riferiva a quelle da dare ai socialisti, reduci del processo di Mantova per i fatti del Castello estense - «non si desiderano imbastiture di processi. [...] Se scrivo da Roma è segno che so quel che dico»¹⁹; dal clamore della vicenda processuale derivò che pure lui, come già De Bono, si dovette dimettere da comandante della Milizia e venne sostituito dal generale Asclepia Gandolfo.



«La Voce Repubblicana» del 29 novembre 1924

ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 3, ins. 21.9

I due schieramenti si impossessano del caso: il 30 novembre 1924 le opposizioni tengono un affollato raduno a Milano al grido di «evviva don Minzoni, evviva Matteotti»²⁰ ed il 5 dicembre 1924 «La Voce Repubblicana» chiama in causa direttamente il guardasigilli Oviglio che - pur vittima della tentata giubilazione elettorale - si sarebbe prestatto ad inviare *in loco* il suo segretario particolare alla vigilia delle decisioni giudiziarie dell'aprile²¹, che avrebbero portato alla scarcerazione di tutti gli arrestati.

Per converso, le settemila lire pagate a Beltrani per il suo memoriale fanno gridare alla strumentalizzazione la stampa fascista e filofascista: strumentalizzazione più grave ancora, se si

¹⁹ «La Giustizia», 27 novembre 1924, p. 1.

²⁰ *L'austera adunata delle Opposizioni a Milano*, in «La Stampa», 1° dicembre 1924, p. 1.

²¹ *Parli Oviglio!* in «La Voce Repubblicana», 5 dicembre 1924, p. 4: «L'ex-generalissimo Balbo ordinava le bastonature di stile e chiedeva la complicità del Procuratore del Re? Nessuna meraviglia! [...] Italo Balbo ha contribuito - a quel che pare - a porre in archivio gli atti che riguardavano l'assassinio di Don Minzoni? Nessuna meraviglia! [...] Se S.E. Oviglio acconsentisse a parlare, potrebbe raccontarne delle belle».

considera il coinvolgimento del deputato repubblicano Morea in una vicenda in cui la vittima è un religioso cattolico. Tutto ciò in un momento in cui le remore del Vaticano - verso l'adesione dei popolari allo schieramento antifascista - sono crescenti e spesso motivate dall'ispirazione massonica che Farinacci costantemente addita nella genesi della "questione morale".

Ecco perché don Orlandi fronteggia con difficoltà l'unica domanda rivoltagli, in ordine alla pubblicazione del memoriale ricevuto dal clero ravennate sulle responsabilità dell'assassinio di don Minzoni:

Il memoriale, che, non so come, fu anche pubblicato a mia insaputa dal giornale «Il Popolo», deve essere in possesso della giustizia perché una copia mi fu presentata all'udienza del Tribunale di Roma per il riconoscimento. Come ho detto, tale memoriale conteneva la prova di tutte le circostanze sospette in cui si erano svolte le indagini dei RR. carabinieri e della questura e si dava la prova di tutte le pressioni esercitate dai fascisti locali per assicurare l'impunità ai colpevoli²².

Come è noto, la sentenza emessa dal Senato su De Bono fu di assoluzione²³, anche sul capo che conteneva l'accusa di non aver egli tenuto conto delle denunce che gli erano state fatte dalla Federazione del clero dopo l'uccisione di don Minzoni, arciprete di Argenta. Per i senatori

la Federazione del Clero si prese cura di dargli le prove dell'essere là, il corso della giustizia, contrastato per illecite ingerenze e pressioni da parte dei fascisti, e come prova gli si denunciava anche il fatto che il tenente dei RR.CC., che aveva mostrato di voler compiere rigorosamente il proprio dovere, era stato subito trasferito altrove. Il De Bono mandò sul luogo un ispettore, il quale non poté che confermarli i fatti che gli erano stati esposti; ma nessun provvedimento da parte di lui fu preso, né fu data alcuna risposta. L'aver mandato un ispettore, dopo ricevuto il reclamo non può disconoscersi che fu già un provvedimento che mostra che il reclamo stesso fu preso in considerazione. Se non furono comunicati e così non resi pubblici i risultati dell'ispezione, i quali per altro pare che non siano restati ignoti ai reclamanti, ciò può anche credersi fatto per lasciar tranquilla nel suo corso l'opera dell'autorità giudiziaria, ponendo gli elementi raccolti a sua libera disposizione. [...] Non resta dunque che la mancanza di risposta alla Federazione del Clero: ma comunque si voglia giudicare tale mancanza, anche in senso sfavorevole a chi si crede che di rispondere avrebbe avuto il dovere, in tale omissione non può certamente vedersi elemento alcuno di reato, né può essa trarsi a significato o indizio di approvazione e molto meno di partecipazione all'avvenuto delitto. [...] Per queste considerazioni i fatti qui denunciati debbano dichiararsi non costituenti reato²⁴.



Rispetto al resto della sentenza 12-26 giugno 1925 (Pres. Zupelli, rel. Calisse), su questo punto la Commissione di istruzione dell'Alta corte di giustizia non fece altro che accettare le conclusioni

²² ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 3, ins. 12.2.1, cit., p. 4.

²³ ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 3 "Sentenze", doc. 267 "[Sentenza pronunciata dalla Commissione di istruzione nel procedimento contro Emilio De Bono](#)", 12 giugno 1925.

²⁴ Ivi. Una copia della sentenza di trova in ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 2, doc. 115 "[Sentenza di non luogo a procedere contro il senatore Emilio De Bono](#)", 12 giugno 1925. La citazione è a p. 51 e ss.

del pubblico ministero, senza neppure la formula dell'insufficienza di prove (che pure fu applicata su altri capi di accusa come il favoreggiamento nel delitto Matteotti, la partecipazione all'aggressione contro l'on. Amendola e contro l'on. Misuri e il rilascio di passaporto sotto falso nome e falsa data).



“Sentenza pronunciata dalla Commissione di istruzione nel procedimento contro Emilio De Bono”, 12 giugno 1925, prima e ultima pagina

ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 3 “Sentenze”, doc. 267

Vi sono alcune considerazioni che vanno però svolte, sulle condizioni in fatto ed in diritto che accompagnarono questa sentenza.

La prima è personale: tra coloro che, nell’ambito della Commissione permanente di istruzione, firmano la sentenza, vi è anche il conte Giovanni Grosoli²⁵, il cui nome era stato affacciato -

²⁵ Per un profilo del senatore, si veda la [scheda biografica](#) in “Senatori d'Italia”.

proprio nella causa Balbo-«La Voce Repubblicana» - come il capo della fazione cattolica che nel ferrarese si contrapponeva ai popolari di don Minzoni.

Inoltre, il comandante generale dell'Arma che viene ringraziato da Zupelli - al termine dell'inchiesta per la collaborazione accordata, presumibilmente anche in ordine alla risposta resa sul trasferimento del tenente Borla da Ferrara a Torino²⁶ - è Enrico Asinari di San Marzano²⁷, cugino di primo grado del conte Amedeo, cognato di Augusto Malacria, uno dei coimputati della Banda Dùmìni. Un comandante generale, questo, subentrato il 5 gennaio 1925 a Giacomo Ponzio, uno dei pochi carabinieri a non essere elevato al rango di senatore dopo essere cessato dal mandato.

La seconda considerazione è procedurale. Mauro Del Giudice non accetta passivamente l'espropriazione del processo da parte del Senato. Quando Cesare Rossi presenta un nuovo memoriale, l'11 febbraio 1925, Del Giudice a più riprese lo trasmette all'Alta corte di giustizia del Senato²⁸. Eppure negli atti di questa non risulta, come se non fosse mai pervenuto o fosse stato restituito senza mai essere considerato, né nelle contestazioni durante gli interrogatori e meno che meno nella requisitoria del procuratore generale o nella sentenza della Commissione istruttoria. Rimarrà negli atti processuali di diritto comune, e lì si trova tuttora, con le seguenti, decisive affermazioni di quel Rossi che il pubblico ministero del Senato, Santoro, definirà - nella requisitoria del 13 maggio 1925 - un "cinico delinquente"²⁹:

Sarà opportuno a questo punto illustrare il sistema di procedimento seguito dal sen. De Bono quale direttore generale della P.S. Credo che il brevetto d'invenzione sia questo: quando si trovava al cospetto di delitti che turbavano la pubblica opinione, faceva arrestare previo accordo con le temporanee vittime qualche fascista, che entrasse nel delitto come i soliti cavoli a merenda; ne conseguiva che di lì a poco l'arrestato scompariva; dimostrato il proprio alibi, veniva scarcerato; l'azione penale cadeva nel nulla. Tutto ciò era facile grazie al cumulo delle cariche che copriva il sen. De Bono, direttore generale di P.S. e comandante in Capo della M.V.S.N. In un primo tempo il De Bono in camicia nera organizzava il trucco con i fascisti idonei al caso, in un secondo tempo il De Bono in redingote (o più volgarmente con le manette) arrestava i finti rei mentre, alternando altri tempi, faceva mettere al sicuro responsabili imbrogliando poi la

²⁶ Il secondo profilo, evidenziato dalla denuncia di Donati, verteva sull'allontanamento del tenente Borla da Argenta dopo le prime indagini da lui condotte. La sentenza risponde così: «È vero che in contrario si dice che l'ufficiale dei RR.CC. che voleva servire la giustizia fu per punizione trasferito altrove; ma qui intervenne, per richiesta della Commissione, la dichiarazione ufficiale del Comando dell'Arma dei RR.CC., con la quale fu attestato che quell'ufficiale, il tenente Borla, rimase ancora in Argenta quasi un anno dopo l'uccisione dell'arciprete; e se fu poi trasferito alla Legione allievi ufficiali di Torino, ciò si fece unicamente per dovuto riguardo a sue ragioni di famiglia», ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 2, doc. 115 "[Sentenza di non luogo a procedere contro il senatore Emilio De Bono](#)", 12 giugno 1925. La citazione è a p. 52 e ss.

²⁷ Per un profilo di Enrico Asinari di San Marzano, nominato senatore nominato nel 1933, si veda la [scheda biografica](#) in "Senatori d'Italia".

²⁸ Lettera di Del Giudice a Zupelli, con allegato il nuovo testo, a integrazione e rettifica di quello pubblicato dal «Mondo» a fine dicembre e depositato da Amendola: ASR, Corte d'assise, vol. 51, docc. 16-19, ff. 69-91.

²⁹ ASSR, SenRegno, UACG-SL, ACG, serie 2, fasc. 257, vol. 2, doc. 114 "[Requisitoria del pubblico ministero Giovanni Santoro](#)", 13 maggio 1925, p. 53.

magistratura con i suoi rapporti o con quelli dei suoi dipendenti. Qualcosa del genere deve avere combinato in seguito all'uccisione di un prete in Ferrarese e dell'operaio massimalista Piccinini a Reggio Emilia perchè in entrambi i casi fu troppo pronto a far arrestare i suoi militi. Mi pare di ricordare che un graduato della M.V.S.N. arrestato per l'omicidio del prete fu poi dovuto prosciogliere³⁰.

Questo documento non poteva e non doveva entrare nel devoluto dell'Alta corte, perché scombinava tutta la strategia volta a dimostrare che l'illegalismo: 1) era oggetto di responsabilità storiche e non personali; 2) era limitato a un gruppo di fuoco di pochi invasati non collegati con soggetti guarentigati (il capo della polizia e, per esso, il ministro dell'Interno, il presidente del Consiglio Benito Mussolini).

L'illegalismo come responsabilità personale è esattamente quello cui allude il 22 giugno 1924 Cesare Rossi quando - costituendosi a Regina Coeli - dichiara al commissario Epifanio Pennetta di essere "desideroso di sgranare per primo il rosario"³¹. Il 23 giugno 1924 Cesare Rossi enuncia, a Del Giudice e Tancredi che lo interrogano la prima volta, la "forma di illegalismo e di persecuzione degli avversari, tipo Matteotti, degenerata nel delitto" che - nelle parole da lui ascritte a Marinelli e da lui udite nella sera del 12 giugno

rientrava nel piano di difesa del regime fascista che non poteva, come ogni tanto minacciava il Duce, piantare i plotoni di esecuzione, in quanto gli avversari danneggiavano il regime senza scendere in piazza limitandosi e polemiche giornalistiche e critiche parlamentari³².

La questione non è più, quindi, quella di chi ha letto sulle labbra del duce una voce dal cor sfuggita (come pure fa Lussu in *Marcia su Roma e dintorni*³³); né il tempo e il luogo si possono ridurre a palazzo Tittoni in gennaio o a palazzo Chigi successivamente, per dare il "battesimo ufficiale" a quello che è solo uno dei "gruppi di fuoco" messi in campo per l'illegalismo.

Il problema è che il caso di "un prete in Ferrarese" è archetipico della strategia del depistaggio messa in campo dal generale De Bono e, per esso, da Mussolini, per sfuggire alle loro responsabilità quando l'illegalismo ha una ricaduta giudiziaria da aggirare, depotenziare, fuorviare. Nel luglio 1925, come frutto ultimo di questa strategia, anche la nuova sentenza di Ferrara - a fronte delle intimidazioni e della plateale solidarietà offerta in aula da Balbo agli imputati - è di assoluzione³⁴.

³⁰ ASR, Corte d'assise, vol. 51, doc. 11 "Memoriale di Cesare Rossi inviato al presidente della Sezione di accusa", 22 ottobre 1924.

³¹ ASR, Corte d'assise speciale, vol. 83, sottounità 11 "Udienza del 1° febbraio 1947", doc. 1 "Verbale del dibattimento", deposizione Pennetta.

³² ASR, Corte d'assise, vol. 51, doc. 3 "Verbale di interrogatorio dell'imputato Cesare Rossi e ordinanza di sospensione dal deposito del presente e dei successivi interrogatori dell'imputato ai sensi dell'art. 197 del codice di procedura penale", 23 giugno 1924, f.15r.

³³ E. Lussu, *Marcia su Roma e dintorni. Il fascismo visto da vicino*, Parigi, Critica, 1933.

³⁴ P. Monti, «Il processo per l'omicidio M.», in *Il messaggio di don G. M., Atti del Convegno nazionale di studio, Ravenna, ottobre 1983*, a cura di B. Zaccagnini - R. Ruffilli, Ravenna, Centro studio Donati, 1984, pp. 147-191.

Se il Senato del Regno avesse avuto il coraggio di sollevare il tappeto su questa strategia, accettando e valorizzando il memoriale Rossi, Del Giudice - e il suo scetticismo verso l'iniziativa di Donati - sarebbe stato smentito. Come don Abbondio, invece, il Senato del Regno ha sollevato il tappetino solo per gettare il lume in faccia a chi era venuto a chiedergli di fare il suo dovere.

Non sappiamo, nel nostro caso, che cosa comportasse la "lezione" - con cui andava sanzionata la provocazione di Matteotti del 30 maggio 1924 - ma anche qui ci soccorrono i precedenti: don Minzoni, un eroe di guerra con due medaglie d'argento sul petto, era stato aggredito alle spalle, con un colpo di mazza ferrata alla nuca. A Matteotti, che già aveva subito violenza a Castelgugliemo nel 1921, doveva essere presumibilmente impartita una "lezione" più incisiva, rientrando nella nozione di dolo eventuale: come giustamente rilevò la sentenza di rinvio a giudizio del dopoguerra, a firma del presidente Giuffré,

quali siano stati i previsti termini del mandato criminoso conferito al Dumini non si conoscono. Certo, [...] un mandato limitato al solo sequestro di persona non avrebbe avuto alcuna ragione di essere, in quanto non avrebbe raggiunto lo scopo che Mussolini si era prefisso, e avrebbe, anzi, provocato un grave scandalo ed una viva reazione nel campo delle opposizioni con grave danno e pericolo per il Governo e per il Partito, perché l'On.le Matteotti, appena riacquistata la libertà, avrebbe sicuramente reagito con tutte le sue forze. Ma il processo offre elementi concreti e sicuri per far ritenere come il mandato non fosse limitato al sequestro di persona, sì bene avesse per oggetto la soppressione dell'On.le Matteotti. [...] Comunque, l'aver lasciato, in ipotesi, carta bianca ad una banda di sicari, capitanata da Amerigo Dumini, che non era nuovo alla cronaca della criminalità fascista, per la consumazione di un delitto di sequestro di persona dell'On.le Matteotti, che era a prevedersi che non si sarebbe certo lasciato prendere tanto facilmente, ma avrebbe invece opposto la più accanita resistenza, rende i mandanti responsabili, al pari degli esecutori materiali, di tutto quanto è venuto a verificarsi. E ciò è più che evidente, perché tanto è volere un evento quanto è sapere che lo cagioniamo o possiamo cagionarlo. È dolo, secondo la più autorevole dottrina, 'così la volontà diretta ad un evento, come la rappresentazione di un evento da cui la volontà non rifugge'. E la giurisprudenza poi è pressoché unanime nel ritenere che 'il dolo omicida si ha anche quando l'effetto letale si sia presentato all'agente come conseguenza unicamente eventuale e possibile della sua azione'. Nel caso, poi, lo evento (morte del Matteotti) si è dovuto rappresentare nella mente dei mandanti anziché come probabile, come quasi certo, se non addirittura certo, per le considerazioni dianzi fatte³⁵.

³⁵ ASR, Corte d'assise speciale, vol. 81, doc. 3 "Sentenza della Sezione istruttoria nel processo contro Mussolini e altri", 9 maggio 1946, p. 89-91.

Si tratta, occorre non dimenticarlo, di un portato non infrequente di un'epoca nella quale la violenza inquinava la politica. La presenza dei “mazzieri” aveva costellato la gestione della vicenda politica ed elettorale, da parte dei vari ministeri della malavita d'anteguerra; il fascismo aveva aggiunto, a tutto ciò, l'organizzazione militare, attinta dalla vita di trincea di ingenti masse, per quattro anni sottoposte ad un ambiente di inaudita ferocia e di abulia morale.

L'affermazione del principio personalista nella Costituzione repubblicana³⁶ dipende proprio dalla consapevolezza dell'intangibilità della vita di ciascun essere umano.

Ecco perché è dal sangue di quei martiri - e da quello di tutte le altre vittime del fascismo - che è germogliata la semente della Repubblica.

³⁶ Per un inquadramento del principio personalista, consacrato nella Costituzione repubblicana, cfr. G. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967; C. Carbone, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1968; P. Calamandrei, *L'avvenire dei diritti di libertà*, in *Opere giuridiche*, III, Napoli, Morano, 1968; P. Perlingeri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Jovene, 1972; P.F. Grossi, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1972; C. Mortati, *Commento all'art. 1 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 1975; A. Barbera, *Commento all'art. 2 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 1975; G. Bognetti, *Diritti fondamentali nell'esperienza costituzionale*, in AA.VV., *Diritti fondamentali dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1977; G.B. Ferri, *Persona umana e formazioni sociali*, in AA.VV., *Diritti fondamentali dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1977; P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984; R. Romboli, *Commento all'art. 5 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 1988; A. Baldassarre, *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica*, XI, Roma, Treccani, 1989; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, I, Padova, Cedam, 1992; G. Perico, *Problemi di etica sanitaria*, Milano, ed. Ancora, 1992; M.V. Ballestrero - T. Treu, *Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. Note introduttive*, in «Le nuove leggi civili commentate», 1994, n. 1; P. Barile, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Profili comparatistici*, Milano, Giuffrè, 1994; U. De Siervo, *Origine e significato della rigidità della nostra Costituzione*, in E. Rippepe - R. Romboli (a cura di), *Cambiare Costituzione o modificare la Costituzione?* Torino, Giappichelli, 1995; F. Modugno, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995; L. Paladin, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, Il Mulino, 1996; G. Bognetti, *Trasformazioni e revisioni della Costituzione*, in AA.VV., *Origine, valore e attualità della Costituzione nella prospettiva europea*, Firenze, ed. Consiglio regionale Toscana, 1997; F. Sorrentino, *I procedimenti di revisione*, in AA.VV., *Origine, valore e attualità della Costituzione nella prospettiva europea*, Firenze, ed. Consiglio regionale Toscana, 1997; V. Onida, *Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. Amato - A. Barbera (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, I, Bologna, Il Mulino, 1997; R. Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, Giappichelli, 1998; T. Auletta, *Il diritto di famiglia*, Torino, Giappichelli, 2000; C. Tripodina, *Eutanasia, diritto, Costituzione nell'età della tecnica*, in «Diritto pubblico», 2001, n. 1; M. Aramini, *Introduzione alla bioetica*, Milano, Giuffrè, 2001; A. Baldassarre, *Le biotecnologie e il diritto costituzionale*, in M. Volpi (a cura di), *Le biotecnologie: certezze e interrogativi*, Bologna, Il Mulino, 2001; L. Califano, *Donne e rappresentanza politica*, in «Quaderni costituzionali», 2001 n. 1; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, Cedam, 2003; D. Florenzano - D. Borgonovo - F. Cortese, *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza: un'introduzione*, Torino, Giappichelli, 2015; A. Barbera, *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali VIII, Milano, Giuffrè, 2015; P. Barile - E. Cheli - S. Grassi, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 2016; R. Bin - G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, in Torino, Giappichelli, 2016.